

Corso Base per Volontari Operativi Generici di Protezione Civile

Cassano D'Adda - 07.05.2010

***INTRODUZIONE ALLA
PROTEZIONE CIVILE !***

***LEGISLAZIONE in MATERIA di
PROTEZIONE CIVILE***

Materiale didattico a cura di: Enrico Lazzerini e Rossi Sabrina

COS'E' LA PROTEZIONE CIVILE?

E' UN SISTEMA COSTITUITO DA TUTTE LE STRUTTURE E LE ATTIVITA' MESSE IN CAMPO DALLO STATO, DALLE REGIONI, DALLE PROVINCE E DAI COMUNI, CIASCUNO PER I PROPRI AMBITI DI COMPETENZA ED INTERVENTO, PER TUTELARE LA VITA, I BENI E L'AMBIENTE DAI DANNI DERIVANTI DA EVENTI CALAMITOSI DI ORIGINE NATURALE O ANTROPICA.

LEGGI FONDAMENTALI:

- ***L. 996-1970***: prima normativa in materia di protezione civile;
- ***D.P.R 66-81***: regolamento di attuazione della legge 996-1970;
- ***L. 225-1992***: istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- ***D.LGS 112-1998***: riforma del titolo V della Costituzione;
- ***L. 194-2001***: Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile;
- ***L. 401-2001***: condivisione in ambito di Protezione Civile;
- ***L. R. 16-2004***: Testo Unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione Civile;

L. 996-1970

- *Norme relative alla gestione del soccorso e all'assistenza alla popolazione colpita da calamità;*
- *Individuazione degli ambiti di competenza e degli interventi da porre in essere in caso di emergenza;*
- *La Protezione Civile è materia esclusiva dello Stato – Ministero dell'Interno, che si avvale in caso di emergenza dell'ausilio delle Regioni, del Prefetto e del Sindaco;*

D.P.R 66-81

- *Istituzione delle Prefetture: la nazione è divisa in Prefetture per assicurare un presidio omogeneo del territorio;*
- *Il Prefetto è l'organo ordinario di P.C., in particolare:*
 - *Predisposizione il piano di emergenza provinciale di protezione civile;*
 - *Addestra e istruisce il volontariato*
 - *Coordina il soccorso*
 - *Cura l'informazione alla popolazione*

D.P.R 66-81

- *Istituzione dei C.C.S. (centro di coordinamento dei soccorsi) e dei C.O.M. (centro operativo misto), con funzione sussidiaria nella gestione delle emergenze;*
- *il Sindaco in qualità di ufficiale di governo diventa l'organo locale di protezione civile:*
 - *si occupa della gestione a livello locale delle emergenze notiziandone al Prefetto che può disporre l'attivazione del c.o.m. o del c.c.s. a seconda della gravità della situazione. Il Sindaco non ha però autonomia decisionale ma si rifà al Prefetto.*

L. 225-1992

ART. 1 FINALITA'

- *Tutela della vita, dell'integrità di beni ed insediamenti nonché dell'ambiente, dai danni e dai pericoli derivanti da calamità naturali, catastrofi ed altri eventi calamitosi (eventi naturali o antropofi);*
- *Il Presidente del Consiglio dei Ministri per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale di P.C. promuove e coordina le attività delle Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle Regioni, delle Province e dei Comuni;*

- *Istituzione del Dipartimento Nazionale di P.C. istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;*

ART. 2 TIPOLOGIA DEGLI EVENTI ED AMBITI DI INTERVENTO

Gli eventi si distinguono in:

- a) Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli Enti e amministrazioni competenti in via ordinaria → livello locale/comunale, Sindaco e gruppi comunali/associazioni di volontariato;*

- b) Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per la loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più Enti ed amministrazioni competenti in via ordinaria → livello sovracomunale, Prefetto o Provincia, coordinamento provinciale delle organizzazioni di volontariato;*
- c) Calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari → livello regionale o nazionale, Regione e Dipartimento, organizzazioni di volontariato iscritte all'albo regionale e nazionale, colonna mobile regione;*

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA' IN AMBITO DI P.C.

Autonomia del Sindaco nella gestione delle emergenze, se l'evento non è affrontabile con mezzi a disposizione dell'ente locale il Sindaco si rivolge al Prefetto (attivazione C.O.M. e/o C.C.S. e apertura sala operativa provinciale). Il Prefetto può richiedere direttamente l'intervento del Dipartimento di P.C. per superare l'emergenza avvalendosi anche di strutture regionali e provinciali.

L. 225-1992

ART. 3 ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE:

1. PREVISIONE

2. PREVENZIONE

3. SOCCORSO

4. SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA

1. La PREVISIONE consiste in attività dirette:

- *allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi;*
- *all'identificazione delle cause dei rischi;*
- *all'identificazione delle zone del territorio soggette ai rischi*

2. La PREVENZIONE consiste in tutte quelle attività volte a ridurre al minimo la possibilità che si verificano danni provocati da eventi calamitosi riconosciuti come tali nell'attività di previsione;

3.II SOCCORSO consiste nell'attuazione di tutte le azioni e gli interventi volti ad assicurare alle popolazione colpite ogni forma di prima assistenza;

4.II SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA consiste in tutte quelle operazioni ed interventi finalizzati al ripristino delle normali condizioni di vita;

L. 225-1992

ART. 6 COMPONENTI DEL SERVIZIO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

- *Amministrazione dello Stato*
- *Regione*
- *Provincia*
- *Comuni*

L. 225-1992

ART. 11 LE STRUTTURE OPERATIVE DEL SERVIZIO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

- *VVF*
- *FORZE ARMATE*
- *FORZE DI POLIZIA*
- *CORPO FORESTALE DELLO STATO*
- *SERVIZI TECNICI NAZIONALI*
- *GRUPPI NAZIONALI DI RICERCA SCIENTIFICA*

- *CROCE ROSSA ITALIANA*
- *LE STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE*
- *ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO*
- *CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO-CNSA (CAI)*

- **L. 225-1992**

art. 15 Competenze del Comune ed attribuzioni del Sindaco

*1. nell'ambito del quadro ordinamentale , ogni Comune
può dotarsi di una struttura di protezione civile*

D.LGS 112|1998

Lo Stato emana norme di contesto conferendo agli enti territoriali funzioni e compiti amministrativi e maggiore autonomia decisionale, anche in ambito di protezione civile. Lo stato definisce le norme di sistema e le regioni legiferano autonomamente sul territorio (ad es. coordinano il volontariato, incendi boschivi, decretano lo stato di calamità, emanano direttive per la pianificazione di emergenza).

In particolare è interessante l'art. 108 comma C "sono attribuite ai Comuni le funzioni relative":

1. *all'attuazione in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dai rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;*
2. *all'adozione di tutti i provvedimenti, comprensivi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;*
3. *alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza,* *anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla Legge 8 giugno 1990 n° 190 ed, in ambito comunale, tramite le comunità montane, ed alla cura deòò loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;*
4. *all'attivazione dei primo soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;*

5. *alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;*
6. *all'utilizzo (cita il Decreto) all'impiego (preferisco questa definizione) del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.*

D.P.R. 8 febbraio 2001, n° 194

ART. 1 ISCRIZIONE DELLE OO.V. NELL'ELENCO DELL'AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE

- 1. E' considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso per gli eventi previsti dall'art. 2 della L. 225/1992, nonché attività di formazione e addestramento nella stessa materia;*

3. Al fine della più ampia partecipazione alle attività di P.C. le OO.V. iscritte in elenchi e albi a livello regionale, possono chiedere l'iscrizione nell'elenco nazionale dell'Agenzia di P.C.;

**ART. 8 PARTECIPAZIONE DELLE OO.V. ALL'ATTIVITA' ED
ATTUAZIONE DEI PIANI DI P.C.**

- 1. I compiti delle OO.V. in emergenza vengono individuati nei piani di P.C. per i casi di eventi calamitosi indicati sopra, in relazione alla tipologia del rischio da affrontare, alla natura e alla tipologia delle attività esplicate dall'OO.V.;*
- 2. Le OO.V. prendono parte alla attività di predisposizione ed attuazione, nonché aggiornamento dei piani di P.C.;*

3. Le organizzazioni indicano all'autorità di P.C. competente con cui intendono collaborare: il n. dei volontari iscritti, la dotazione di mezzi e attrezzature, le specificità di intervento acquisite e i tempi di reperibilità;

ART. 9 DISCIPLINA RELATIVA ALL'IMPIEGO DELLE OO.V.

1. Ai volontari aderenti alle OO.V. e regolarmente iscritti all'albo regionale, impiegati in attività di soccorso ed assistenza, anche su richiesta del Sindaco o di altre autorità di P.C. competenti, vengono garantiti il mantenimento del posto di lavoro, la copertura assicurativa e il trattamento economico per

un periodo non superiore a 30 giorni continuativi e fino a 90 nell'arco dell'anno;

ART. 11 MODALITA' DI INTERVENTO DELLE OO.V. NELLE ATTIVITA' DI PREVISIONE, PREVENZIONE E SOCCORSO

- 1. Nelle attività di soccorso le OO.V. intervengono su esplicita richiesta dell'attività competente;*
- 2. Ove gli aderenti ad una o più OO.V. si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un evento nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti autorità pubbliche, possono intervenire, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento alle autorità competenti;*

L. 401-2001

Lo Stato si riserva il Coordinamento operativo del sistema attraverso il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile con l'emanazione di direttive che determinano gli indirizzi operativi a cui gli Enti territoriali si devono attenere nella pianificazione dell'attività di Protezione Civile.

D.M. 28.05.1993

*All'art.1 (ed unico) individua il "**servizio comunale di protezione civile**" nell'elenco dei servizi essenziali che il comune deve garantire alla cittadinanza, analogamente ad anagrafe, fognatura, acquedotto, ufficio tecnico, ...*

L. R. 16-2004

- *Disciplina le attività degli enti locali, delle organizzazioni di volontariato e di altri enti pubblici e privati nel sistema regionale di protezione civile sul territorio della Regione Lombardia;*
- *Individua i rischi (naturali e antropici) presenti sul territorio lombardo che sono:*
 - *Alluvioni e nubifragi;*
 - *Eventi sismici;*
 - *Dissesti idrogeologici;*

- *Rischio incendi boschivi;*
- *Inquinamenti del suolo, delle falde acquifere e dei corsi d'acqua;*
- *Incidenti di rilevante entità;*
- *Rischio industriale;*
- *Radiazioni nucleari;*

FUNZIONI CONFERITE AI COMUNI:

- *Il sindaco assume il coordinamento dell'emergenza;*

- *Il Sindaco può utilizzare direttamente la risorsa del volontariato di Protezione Civile istituendo un gruppo comunale o convenzionandosi con un'associazione;*
- *Formazione del volontariato;*
- *Attuazione delle attività di previsione e prevenzione secondo le direttive nazionali e regionali;*
- *Predisposizioni di piani comunali di emergenza e loro attuazione sulla base degli indirizzi regionali;*
- *Attivazione delle prime azioni di soccorso alla popolazione civile;*

L. R. 16-2004

FUNZIONI CONFERITE ALLE PROVINCE:

- *Intervengono negli eventi calamitosi di tipo b) ai sensi dell'art. 2 della L. 225/1992 attivando i necessari servizi urgenti e coordinando il volontariato;*
- *Predisposizione del piano di emergenza provinciale (viabilità);*
- *Gestione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile;*

L. R. 16-2004

FUNZIONI CONFERITE ALLA REGIONE:

- *Attività di coordinamento in ambito di protezione civile attuando le 4 funzioni di previsione prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza;*
- *Definizione degli indirizzi e principi direttivi in materia di protezione civile – potere legislativo;*
- *Attività di studio, censimento e monitoraggio dei rischi presenti sul territorio regionale;*

- *Formazione sia per gli operatori che per i cittadini;*
- *Decreta lo stato di crisi (Presidente Giunta Regionale);*

L. R. 16-2004

FUNZIONI CONFERITE AL VOLONTARIATO:

- *L'attività di volontariato può essere svolta da singoli cittadini, riuniti in:*
 - *Gruppi comunali /intercomunali di Protezione Civile;*
 - *Associazioni di Protezione Civile;*
- *Gruppi/Associazioni svolgono attività avvalendosi di prestazioni gratuite, volontarie e personali dei propri iscritti;*

- *Svolgono attività di previsione, prevenzione e soccorso nonché attività formativa ed esercitativa;*
- *Iscrizione all'albo regionale (diviso in sezioni provinciali) e nazionale (per partecipare a missioni extra territoriali e godere dei benefici previsti dalla legge);*
- *In ambito emergenziale e di soccorso le OO.V. (Organizzazioni di volontariato) vengono attivate e coordinate dall'autorità competente.*

L.R. 16 - 2004

FUNZIONI CONFERITE AI COMUNI:

- *Il sindaco assume il coordinamento dell'emergenza;*
- *Il Sindaco può utilizzare direttamente la risorsa del volontariato di Protezione Civile istituendo un gruppo comunale o convenzionandosi con un'associazione;*
- *Formazione del volontariato;*

- *Attuazione delle attività di previsione e prevenzione secondo le direttive nazionali e regionali;*
- *Predisposizioni di piani comunali di emergenza e loro attuazione sulla base degli indirizzi regionali;*
- *Attivazione delle prime azioni di soccorso alla popolazione civile;*

LA PROTEZIONE CIVILE A LIVELLO LOCALE

ATTUAZIONE DELLE 4 FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE:

- *PREVISIONE attraverso la conoscenza del territorio;*
- *PREVENZIONE attraverso attività quotidiane a favore del territorio e della popolazione;*
- *SOCCORSO attraverso interventi sullo scenario emergenziale per dare assistenza alla popolazione colpita;*
- *SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA attraverso la messa a disposizione di tutte le strutture comunali per l'accertamento del danno e il ritorno alla normalità;*

IL SINDACO E' L'AUTORITA' COMUNALE

DI PROTEZIONE CIVILE

Funzioni del Sindaco in situazioni di emergenza:

- è l'unico responsabile dell'emergenza sul proprio territorio;*
- è il responsabile della comunicazione alla popolazione circa i rischi esistenti sul territorio (non solo in caso di emergenza ma anche nel cd. tempo di pace);*
- può emanare atti e ordinanze a carattere straordinario;*
- dirige e coordina i servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione;*

- *è tenuto ad informare Prefetto e Regione;*
- *predispone di piani comunali di emergenza e loro attuazione sulla base degli indirizzi regionali;*

Le responsabilità del Sindaco:

- *Penale*
- *Civile: risarcimento del danno*
- *Patrimoniale: danni al demanio*

MITIGAZIONE DEL RISCHIO

E' impossibile arrivare ad un azzeramento totale del rischio, il compito della pianificazione è quello di rendere il livello del rischio socialmente sostenibile ed accettabile.

